



Comune di Praiano

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3 del Reg.	OGGETTO: Atto di indirizzo per la definizione di tutte le istanze di condono edilizio inoltrate ai sensi delle Leggi 47/85, 724/94, 326/2003 e Legge Regionale 10/2004 non definite con rilascio del provvedimento formale. Riduzione degli interessi dovuti ex art. 39, comma 10, legge 724/94. Rateizzazione delle somme dovute a saldo, a titolo di oneri concessori ed a titolo di indennità risarcitoria. Approvazione.
Data 13.2.2012	

L'anno duemiladodici il giorno tredici del mese di febbraio alle ore 16,30 nella sala delle adunanze del Comune suddetto alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale :

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
DI MARTINO Giovanni-Sindaco	X	
CUCCURULLO Raffaele	X	X
AMENDOLA Gennaro	X	
RUOCCO Gennaro	X	
IRACE Giuseppe		
LAUDANO Angelo	X	
CASTELLANO Raffaele	X	
LAURETANO Raffaele	X	
CASALINO Felice Antonio	X	
SORRENTINO Salvatore	X	
Assegnati n.10	In carica n.10	Presenti n.9 Assenti n.1

Assenti: Amendola Gennaro. Presiede il Sig. Giovanni Di Martino, nella sua qualità di Sindaco; Partecipa il Segretario Comunale signor dott. GALANO Vincenzo . La seduta è pubblica.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'Ordine del Giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.L.vo 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale, nonché il Regolamento sul funzionamento del Consiglio

Acquisiti sulla proposta i pareri ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Su proposta del Sindaco

Letta e fatta propria la relazione istruttoria a firma del Responsabile del Settore Tecnico – LL.PP. Arch. Francesco Saverio Cannavale parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui di seguito si riporta:

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Il Responsabile del Servizio Tecnico, arch. Francesco Saverio Cannavale;

Visti:

- L'art.97 della Costituzione;
- La Legge n.10/1977 (*"Norme in materia di edificabilità dei suoli"*);
- Gli artt. 31 e ss. della Legge n.47/1985 (*"Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie"*);
- La Legge n.241/1990 e ss.ii.mm. (*"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*);
- L'art. 39 della Legge n.724/1994 e ss.ii.mm. (*"Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"*);
- L'art. 2, comma 38, della Legge n.662/1996 (*"Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"*);
- La Legge n.127/1997 e ss.ii.mm. (*"Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo"*);
- Il D.P.R. n.445/2000 e ss.ii.mm. (*"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"*);
- L'art.32 della Legge 326/2003 (*"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 settembre 2003, n.269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici"*);
- Il D.Lgs. 42/2004 e ss.ii.mm. (*"Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137"*);
- La L.R. n.10/2004 (*"Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi di cui al D.L. 30.9.2003 n.269, art.32 così come modificato dalla legge di conversione 24.11.2003, n.326"*) nel testo rinveniente dopo l'intervento in parte abrogativo della Corte Costituzionale di cui alla Sentenza n.49/2006;
- Lo Statuto del Comune di Praiano.

Premesso che:

- Agli atti del Servizio Condono Edilizio risultano inoltrate complessivamente n.782 istanze di condono edilizio in tal modo articolate:
 - n.355 ai sensi delle Legge 47/1985;
 - n.275 ai sensi della Legge 724/1994;
 - n.152 ai sensi delle Legge 326/2003;
- Allo stato risultano definite (mediante rilascio di Permesso di Costruire in Sanatoria o Diniego) complessivamente n.106 istanze di condono edilizio ai sensi ai sensi delle Leggi 47/1986 – 724/1994 – 326/2003 così ripartite:
 - n.58 ai sensi della Legge 47/1985 tutte rilasciate;
 - n.43 ai sensi della Legge 724/1994 tutte rilasciate;
 - n.5 ai sensi della Legge 326/2003 di cui n.1 rilasciate e n.4 denegate e/o archiviate per rinuncia dell'interessato;
- La definizione delle istanze di sanatoria edilizia è di fondamentale importanza in quanto comporta ripercussioni sull'intera attività dell'Amministrazione Comunale, sia nella funzione di programmazione e di pianificazione territoriale, sia per gli investimenti nelle opere di urbanizzazione di intere zone del territorio comunale;
- La definizione dei condoni è presupposto fondamentale per esercitare in maniera incisiva i poteri di repressione dell'abusivismo edilizio in quanto costituisce un forte segnale di chiusura con l'esercizio di attività *"contra legem"*;
- Occorre prendere atto che il contenzioso sorto con il riferimento alla Legge 326/2003 (concluso con le decisioni della Corte Costituzionale nn.196, 198, e 199/2004), con riferimento alla L.R. Campania n.10/2004 (concluso con la sentenza della Corte Costituzionale n.49/2006 e pubblicata sulla G.U. il 15.02.2006), ha creato notevoli dubbi circa la portata applicativa e la corretta interpretazione delle norme, determinando un rallentamento nella definizione delle procedure, considerata la necessità di garantire modalità e criteri uniformi per l'esame delle domande;
- E' evidente che l'interesse del cittadino alla definizione esplicita della propria domanda di condono edilizio coincide con quello dell'Amministrazione alla compiuta definizione di tutte le istanze pendenti, sia per dare certezza alle situazioni giuridiche, sia per introitare nelle casse del Comune le somme dovute a titolo di oneri, diritti di segreteria e di conguaglio dell'oblazione (per effetto del comma 41 dell'art.32 della Legge 326/2003, che ha disposto che il 50% di quanto ancora dovuto a tale titolo sia introitato dai Comuni);
- Il D.P.R. n.445/2000, normativa di carattere generale, ha favorito la semplificazione dei procedimenti amministrativi, consentendo al cittadino di produrre autocertificazione ed autodichiarazioni in luogo di documenti, fermo restando l'obbligo della P.A. di definire le modalità di espletamento dei controlli a campione;

- Tale indirizzo generale trova, peraltro, applicazione specifica nella materia del condono edilizio, nell'art.39, 4° comma, della Legge 724/1994 e nell'art.9, comma 2, della L.R. 10/2004;
- In base a tali normative al cittadino è attribuito il potere di attestare, sotto la propria responsabilità, la sussistenza dei presupposti per l'ottenimento della sanatoria richiesta, fermo restando la responsabilità penale per l'ipotesi di mendacio, nonché l'obbligo della Pubblica Amministrazione di revocare il provvedimento ottenuto e di presentare le denunce previste dalla Legge.

Ritenuto che:

- E' pertanto opportuno semplificare i procedimenti amministrativi connessi alla definizione delle domande di condono, estendendo la procedura di cui all'art.9, comma 2, della L.R. 10/2004, a tutti i richiedenti il condono che non abbiano proposto la dichiarazione sostitutiva;
- Tale scelta operativa consente all'Amministrazione, con la collaborazione dei cittadini, di ottenere in tempi brevi certezza delle situazioni giuridiche, salvo l'eventuale esito negativo conseguente ai controlli;
- L'Amministrazione, ai sensi dell'art.71, del D.P.R. n.445/2000, dovrà attivare controlli a campione, fissati con il presente atto deliberativo nella misura di almeno il 5% delle dichiarazioni rese;
- All'esito negativo dei controlli si revocherà il provvedimento, si inoltrerà la denuncia all'A.G. Penale e si segnalerà l'illiceità al Servizio Abusivismo Edilizio;
- Sia opportuno, sulla base della normativa sopra richiamata e delle premesse fin qui svolte, proporre l'invio ai cittadini del modello allegato, predisposto dallo scrivente Responsabile;
- L'invio al cittadino del modello di autocertificazione ed autodichiarazioni da rendere sotto la propria responsabilità penale ai sensi degli artt.45-46 del D.P.R. 445/2000, è comunicazione dell'avvio del procedimento ex art.7 ss. Legge n.241/1990, e nel contempo rappresenta, a tutti gli effetti di legge, richiesta di integrazione della documentazione ai sensi dell'art.2, comma 38, della Legge 662/1994 (che ha modificato il comma 4 dell'art.39 della Legge 724/1994), e l'omessa produzione dell'autocertificazione di cui alla presente delibera **entro il termine** (si suggerisce considerato il numero delle unità lavorative in forze al Servizio Condono in rapporto al numero di istanze agli atti) **del 31.12.2012** costituisce ragione ostativa al rilascio del provvedimento, e/o motivo di improcedibilità della domanda nonché presupposto del rigetto dell'originaria istanza di condono.

Ritenuto altresì che:

- E' intenzione del Proponente, pur in considerazione delle esigue unità lavorative in forze al Servizio Condono Edilizio, incrementare, mediante una decisiva accelerazione dell'iter tecnico-amministrativo, la definizione delle istanze di condono edilizio tuttora giacenti;
- E' necessario stabilire che per le domande di condono edilizio interessate da vincoli, fermo

restando l'obbligo di produrre il modello entro il termine previsto (**31.12.2012**), il pagamento delle somme dovute a titolo di oneri concessori venga differito al momento della comunicazione da parte degli uffici dell'Amministrazione Comunale del relativo parere favorevole espresso dall'Autorità preposta alla tutela del singolo vincolo, fermo rimanendo che all'atto della presentazione del modello in autocertificazione dovranno essere allegate le attestazioni di avvenuto pagamento delle somme residue dovute a titolo di oblazione e quelle per diritti di segreteria;

- E' opportuno provvedere sia alla riduzione degli interessi dovuti sulle somme non corrisposte (ai sensi dell'art.39, comma 10, della Legge 724/1994) e sia alla rateizzazione delle somme dovute a titolo di oneri concessori ed indennità risarcitoria;
- Conseguentemente, la Giunta Comunale dovrà proporre al Consiglio Comunale di ridurre la misura prevista dall'art.39, comma 10, della Legge 724/1994 (e cioè l'entità degli interessi nella misura del 10% sulle somme dovute), e di consentire ai cittadini di rateizzare il pagamento delle somme dovute per gli oneri concessori ed indennità risarcitoria, anche con modalità diverse da quelle previste dall'art.47 della Legge 457/1978;
- In relazione a ciò, si rileva che la possibilità di ridurre le sanzioni è consentita dall'art.13 della Legge 289/2002 ed infatti la normativa di favore per i cittadini (art.13 Legge 289/2002) può essere applicata a tutte le entrate patrimoniali, e pertanto anche agli oneri concessori (cfr. Sentenza Consiglio di Stato, Sez. V, n.5271/2005 e T.A.R. Napoli, Sez. I, n.7907/2004); inoltre la riduzione degli interessi e la concessione di rateizzazione nei modi appresso meglio specificati, unitamente alla fissazione del termine finale per l'emanazione dei provvedimenti formali, rappresenta una scelta che agevola la definizione dei procedimenti;
- Ridurre gli interessi previsti dall'art.39, comma 10, della Legge 724/1994, significa, peraltro, riportare ad equità il peso degli interessi; ciò in quanto l'interesse legale nel 1994 era pari al 10%, mentre oggi è fissato nel 1,5%; quindi, attraverso la riduzione del tasso e la rateizzazione si viene incontro all'esigenza dei cittadini di procedere in modo più agevole ai pagamenti, ed alla conseguenziale più rapida chiusura della pratica di condono, contemperando la necessità dei cittadini con quella dell'Amministrazione diretta ad introitare nel più breve tempo possibile somme derivanti dalla definizione dei procedimenti di condono, nel rispetto della normativa vigente; a tali determinazioni, infine, appare opportuno pervenire anche per evitare che i cittadini per pagare quanto dovuto facciano ricorso a prestiti eccessivamente onerosi;

Considerato che:

- Il comma 40 dell'art.32 della Legge 326/2003 stabilisce, inoltre, che *“Alla istruttoria della domanda di sanatoria si applicano i medesimi diritti e oneri previsti per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi, come disciplinati dalle Amministrazioni comunali per le medesime fattispecie di opere edilizie. Ai fini della istruttoria delle domande di sanatoria edilizia può essere*

determinato dall'Amministrazione comunale un incremento dei predetti diritti e oneri fino ad un massimo del 10 per cento da utilizzare con le modalità di cui all'articolo 2, comma 46, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Per l'attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria i comuni possono utilizzare i diritti e oneri di cui al precedente periodo, per progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario”;

- La Legge 326/2003, all'art.32, comma 41, dispone che *“Al fine di incentivare la definizione delle domande di sanatoria presentate ai sensi del presente decreto, nonché ai sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, il cinquanta per cento delle somme riscosse a titolo di conguaglio dell'oblazione, ai sensi dell'articolo 35, comma 14 della citata legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni, è devoluto al Comune interessato...”;*
- Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 18 febbraio 2005 (in Gazzetta Ufficiale n.139 del 17 giugno 2005) è stato stabilito che la quota del 50% della somma dovuta a conguaglio dell'oblazione per la sanatoria degli illeciti edilizi è versata dal richiedente la sanatoria direttamente al comune interessato, secondo le modalità stabilite dal comune stesso.

Tenuto conto che:

- Alla procedura di cui alla presente proposta di delibera, relativa alla definizione degli illeciti edilizi di cui alle leggi 47/1985 – 724/1994 – 326/2003 e L.R. 10/2004 non definite con rilascio del provvedimento formale, debba essere data adeguata pubblicità attraverso il sito internet del Comune di Praiano, nonché attraverso avvisi pubblici ed altri mezzi di diffusione;
- Parte dei diritti di segreteria e quelli dovuti per il conguaglio dell'oblazione per la sanatoria debbano essere destinati alla costituzione di un fondo economico per il pagamento del personale impiegato in progetti finalizzati al condono da svolgersi oltre l'orario di lavoro ordinario;
- Per l'istituzione del fondo sopracitato è necessario demandare a successivi provvedimenti;
- Atto fondamentale per definire tutte le domande di condono sia quello di promuovere intese procedurali con le Amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli per l'acquisizione dei pareri, attraverso il riferimento a criteri di massima preventivamente stabiliti, e di favorire l'espressione di pareri da parte degli organi preposti alla tutela, utilizzando l'Istituto della Conferenza dei Servizi, ex artt. 14 ss. Legge 241/1990 e ss.ii.mm.;
- Tale ultimo aspetto assume particolare rilievo sia sotto il profilo tecnico-amministrativo che gestionale-economico in quanto potrebbero insorgere defatiganti e costosi contenziosi tra l'Ente locale e le Amministrazioni preposte alla tutela dei diversi vincoli, in ipotesi di pur possibili diversificate interpretazioni della normativa specifica.

Tanto premesso e considerato, si rimette all'attenzione del Sindaco quanto appresso segue:

1. **Di approvare** i seguenti indirizzi finalizzati alla definizione di tutte le istanze di condono edilizio inoltrate ai sensi delle leggi 47/1985 – 724/1994 – 326/2003 e L.R. 10/2004 non definite con rilascio del provvedimento formale:
- a) **L'adozione**, per le domande di condono edilizio non ancora definite, di un modello procedimentale di semplificazione, che dovrà essere utilizzato da tutti i soggetti legittimati ad ottenere il rilascio del provvedimento formale;
 - b) **L'utilizzo** dell'allegato modello di autocertificazioni ed autodichiarazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che è formato da una parte prima, in cui sono descritti i dati generali relativi alla singola pratica, e da una parte seconda, che contiene la scheda da compilare per ogni singolo abuso commesso sullo stesso immobile;
 - c) **L'utilizzo** della scheda abusi richiamata nella documentazione sopra indicata;
 - d) **L'invio** a mezzo Posta del modello con l'indicazione del numero di pratica a ciascun richiedente il condono, all'indirizzo risultante all'anagrafe del Comune, con la precisazione che, in caso di decesso del richiedente, il modello dovrà essere spedito ad uno degli eredi noti; in caso di mancata risultanza del richiedente all'anagrafe, il modello dovrà essere spedito all'indirizzo risultante dalla domanda;
 - e) **La previsione e la comunicazione** che l'invio del modello rappresenta comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art.7 della Legge 241/1990 e ss.ii.mm., e contestuale richiesta di integrazione della documentazione ai sensi dell'art.2, comma 38 della Legge 662/1996 (che ha modificato l'art.39 della Legge 724/1994) e che l'omessa restituzione del modello debitamente compilato e delle annesse schede entro il termine stabilito (**31.12.2012** – come innanzi suggerito) è ragione ostativa al rilascio del provvedimento favorevole e presupposto del rigetto dell'istanza originariamente prodotta;
 - f) **Di stabilire** controlli a campione in misura non inferiore al 5% delle dichiarazioni poste a base dei provvedimenti rilasciati, da individuare a mezzo sorteggio informatico all'uopo predisposto, e che tali attività di controllo a campione si esauriscano entro il termine (si suggerisce) **del 31.12.2016** e che consistano nella verifica delle autocertificazioni e delle autodichiarazioni prodotte ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, anche mediante consultazione diretta delle Amministrazioni certificanti;
 - g) **Di promuovere** intese procedurali con le Amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli per l'acquisizione dei pareri relativamente alle pratiche di condono edilizio, attraverso il riferimento a criteri di massima preventivamente condivisi, e di favorire l'espressione di pareri da parte degli organi preposti alla tutela, utilizzando l'Istituto della Conferenza dei Servizi, ex artt. 14 ss. Legge 241/1990 e ss.ii.mm.;
 - h) **Di disporre**, altresì, che le domande che abbiano oggetto immobili interessati da vincoli ed accertata la conformità della dichiarazione sostitutiva al modello, venga rilasciato il titolo edilizio in sanatoria dopo l'espressione di parere favorevole da parte dell'organo preposto alla tutela del vincolo, sempre che per gli stessi non ricorrano le esclusioni previste al comma 27, lettera d, della Legge n.326/2003;
 - i) **Di stabilire** che, ove la dichiarazione non sia conforme, si rigetti la domanda di sanatoria;
 - j) **Di precisare** che la presentazione del modello avviene sotto l'esclusiva responsabilità del dichiarante, non comportando, in alcun caso, obbligo all'Amministrazione di rilasciare il titolo abilitativi in sanatoria nelle ipotesi di inammissibilità della domanda espressamente previste da ciascuna legge, ed in tutti i casi di dolosa infedeltà della stessa;
 - k) **Di chiarire** inoltre, che le dichiarazioni rese sotto la responsabilità penale, ai sensi degli artt.45 e ss. del D.P.R. n.445/2000, e nella consapevolezza delle conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere (art.75 e 76 del D.P.R. n.445/2000, decadenza dai benefici e norme penali) e che le caso di dichiarazioni non veritiere, l'Amministrazione

trasmetterà gli atti alla Procura della Repubblica competente per il territorio, e comunicherà al dichiarante la revoca del provvedimento del condono edilizio ottenuto sulla base dell'autocertificazione prodotta;

- l) Di precisare** che in sede di autotutela, il titolo eventualmente conseguito illecitamente può essere revocato/annullato, anche laddove il provvedimento venga esibito presso altri uffici dell'Amministrazione ed in qualunque tempo;
- m) Di stabilire**, che per le pratiche interessate da vincoli, sia differito il termine per i pagamenti delle somme dovute a titolo di oneri di concessione ed indennità risarcitoria precisando che all'atto della presentazione del modello in autocertificazione, dovranno essere allegate solo le attestazioni di avvenuto pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione e diritti di segreteria, mentre il pagamento delle somme dovute a titolo di oneri concessori ed indennità risarcitoria è differito al momento della comunicazione al cittadino da parte degli uffici dell'Amministrazione Comunale del relativo parere favorevole espresso dall'Autorità preposta alla tutela del singolo vincolo; le somme relative agli oneri di concessione ed indennità risarcitoria dovranno essere versate entro trenta giorni dalla richiesta, pena il raddoppio delle stesse a titolo di penale;

2. Di dettare le seguenti ulteriori linee guida inerenti la verifica di conformità dei modelli, ed in particolare:

- a)** L'obbligatorietà della dichiarazione di idoneità statica è limitata alle sole procedure di condono previste dalla Legge 326/2003 e Legge Regionale 10/2004;
- b)** Gli immobili acquisiti al patrimonio del Comune, che non abbiano avuto irreversibile destinazione a fini pubblici con atti formali del Comune, nella sussistenza delle condizioni di legge sono condonabili, e contestualmente alla concessione della sanatoria sarà emessa l'autorizzazione alla Conservatoria dei Registri Immobiliari per la cancellazione della trascrizione;
- c)** Le riduzioni per "*prima casa*" per le somme dovute a titolo di oneri di concessione, devono comunque essere riconosciute, anche per i soggetti che siano subentrati nella domanda di condono, e che oggi presentino il modello, ne abbiano titolo, e lo dichiarino con idonea certificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.ii.mm.

3. Di ridurre la misura prevista dall'art.39, comma 10, della Legge n.724/1994 (e cioè l'entità degli interessi nella misura del 10% su somme dovute), al 1,5% annuo; ciò al fine di riportare ad equità l'interesse legale, il cui ammontare nel 1994 era pari al 10%, mentre oggi è fissato nel 1,5% e di estendere tale facoltà a tutte le domande di condono in corso di definizione;

4. Di consentire la rateizzazione delle somme dovute a titolo di oneri concessori ed indennità risarcitoria, oltre interessi, superiori ad Euro 2.000,00; da un minimo di 12 rate ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, oltre interessi legali del 1,5% a scalare, secondo il seguente prospetto:

Oneri Concessori ed Indennità Risarcitoria	Numero rate mensili
Fino ad Euro 2.000,00 pagamento unica soluzione	
Da Euro 2.001,00 ad Euro 5.000,00	12
Da Euro 5.001,00 ad Euro 10.000,00	15
Da Euro 10.001,00 ad Euro 15.000,00	20
Oltre Euro 15.000,00	24

precisando che in tale caso, a garanzia dell'integrale incasso delle somme, il provvedimento di condono sarà rilasciato e consegnato all'interessato solo successivamente all'integrale pagamento di tutte le rate, ovvero mediante stipula di idonea polizza fideiussoria assicurativa o bancaria e pagamento della prima rata, chiarendo altresì che sia la riscossione volontaria, sia quella coatta, avvengano attraverso i competenti Uffici, e che il mancato pagamento della prima rata, o di due consecutive, determinerà la decadenza del beneficio del termine, con

conseguente riscossione coattiva in un'unica soluzione. Tale facoltà si intende estesa a tutte le domande di condono edilizio in corso di definizione;

5. **Di dare indirizzo** allo scrivente Responsabile del Settore Tecnico di attivare le procedure per la demolizione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi per gli immobili abusivi non suscettibili di essere condonati;
6. **Di dare adeguata pubblicità** alla procedura *de qua*, relativa alla definizione degli illeciti edilizi di cui alle leggi 47/1985 – 724/1994 – 326/2003 e L.R. 10/2004 non definite con rilascio del provvedimento formale, di riduzione degli interessi dovuti ex art.39, comma 10, Legge 724/1994 e di rateizzazione delle somme dovute a saldo a titolo di oneri concessori, attraverso il sito internet del Comune di Praiano, nonché mediante avvisi pubblici ed altri mezzi di diffusione onde garantirne la più ampia divulgazione;
7. **Di annullare** tutte le precedenti deliberazioni inerenti il procedimento in oggetto.

Il Responsabile del Settore Tecnico
Arch. Francesco Saverio Cannavale

II CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco Giovanni Di Martino

Letta e fatta propria la relazione istruttoria a firma del Responsabile del Settore Tecnico – LL.PP., parte integrante e sostanziale del presente atto come sopra integralmente riportata;

Richiamata la deliberazione della Giunta n. 216 del 23.12.2011 con la quale è stato proposto al Consiglio l'approvazione dei criteri per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004 (ex art. 15 della Legge n. 1497/39);

Ascoltato l'intervento sull'argomento del Sindaco il quale dopo aver illustrato i punti salienti del provvedimento, invita l'Arch. Francesco Saverio Cannavale – Responsabile dell'Ufficio Tecnico ad intervenire per illustrare ai presenti il contenuto del provvedimento; ;

Ascoltato il responsabile dell' Ufficio Tecnico che spiega ai presenti i contenuti del provvedimento;

Sentiti gli interventi dei consiglieri i quali tutti si dichiarano favorevoli all'approvazione del presente atto;

All'unanimità di voti espressi per alzata di mano da n. 9 consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

1)- Di approvare la proposta contenuta nella deliberazione della Giunta n. 216 del 23.12.2011 di cui alla relazione istruttoria a firma del Responsabile del Settore Tecnico – LL.PP. Arch. Francesco Saverio Cannavale parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende trascritta e riportata.

2)- Di rendere, con separata ed unanime votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgsd. 267/2000.

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Giovanni Di Martino

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Vincenzo GALANO

Prot. n.2228

Lì, 23/02/2012

- ❑ Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art.124, comma 1, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n.267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio On Line per quindici giorni consecutivi.
- ❑ Oggi stesso viene comunicata in elenco ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Vincenzo Galano

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

Che la presente deliberazione,

-è stata affissa all'Albo Pretorio On Line per quindici giorni consecutivi dal_____ al _____;

-è divenuta esecutiva il giorno _____;

- ❑ - perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del T.U.E.L. n.267/2000;
- ❑ - perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, comma 3, del T.U.E.L. n.267/2000.

Lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Vincenzo Galano